

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO DELFINO

(COPIA PER USO INTERNO / TESTO CON MODIFICHE DEL 1-7 E 3-9-2002)

1 – COSTITUZIONE

E' costituita l'Associazione di Volontariato Delfino, in breve denominabile anche come "Associazione Delfino".

2 – SEDE

L'Associazione ha sede in Trivero (Bi), Frazione Guala, n.5, presso la Biblioteca Comunale.

3 – OGGETTO E SCOPO

L'Associazione è autonoma, apolitica, non ha scopi di lucro ed è costituita per una durata illimitata. Scopi dell'Associazione sono la promozione e l'organizzazione e la realizzazione di iniziative di carattere sociale, assistenziale, ricreativo e culturale a favore della popolazione Triverese.

Nell'ambito degli scopi generali l'Associazione si pone tra gli obiettivi primari la promozione del volontariato a favore dei giovani, degli anziani e di tutti coloro che si trovano in condizioni emarginanti.

L'Associazione è altresì impegnata ad operare in stretta collaborazione con le Amministrazioni Pubbliche Locali e con altre associazioni e/o enti territoriali per raggiungere gli scopi sopra indicati, nel rispetto delle normative vigenti, statali e/o regionali.

L'Associazione può svolgere attività inerenti all'oggetto sociale o comunque rivolte al perseguimento degli scopi sociali, nonché compiere operazioni contrattuali utili o attinenti allo stesso.

L'Associazione fonda il suo servizio su prestazioni libere, gratuite e disinteressate. E' peraltro previsto il rimborso delle spese documentate.

4 – PATRIMONIO ED ENTRATE DELL'ASSOCIAZIONE

a) Il patrimonio dell'Associazione è costituito dai beni mobili e immobili che pervengono all'Associazione a qualsiasi titolo, da elargizioni o contributi da parte di enti pubblici o privati o persone fisiche, dagli avanzi netti di gestione.

b) Il fondo di dotazione iniziale dell'Associazione è costituito dai versamenti effettuati dai fondatori, nella complessiva misura di Euro 100,00=, versati come segue dai fondatori stessi:

- da Grosso Michele per Euro 20,00= (Euro Venti/00);

- da Zonco Genni per Euro 20,00= (Euro Venti/00);
- da Zanni Umberto per Euro 20,00= (Euro Venti/00);
- da Saporiti Giuseppe per Euro 20,00= (Euro Venti/00);
- da Tucci Francesco per Euro 20,00= (Euro Venti/00).

c) Per l'adempimento dei suoi compiti l'Associazione dispone delle seguenti entrate:

- dei versamenti effettuati dai fondatori originari, dei versamenti ulteriori effettuati da detti fondatori e da quelli effettuati da tutti coloro che aderiscono all'Associazione;
- dei redditi derivanti dal suo patrimonio;
- degli introiti realizzati nello svolgimento di attività marginali.

d) L'Assemblea annualmente determina la quota di versamento minimo da effettuarsi all'atto dell'adesione all'Associazione da parte di chi intende aderirvi.

e) L'adesione all'Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento originario. E' comunque facoltà degli aderenti all'Associazione di effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli originari.

f) I versamenti al fondo di dotazione possono essere di qualsiasi entità, fatto salvo il versamento minimo come sopra determinato, e sono comunque a fondo perduto; in nessun caso, e quindi nemmeno in caso di scioglimento dell'Associazione né in caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione dall'Associazione, può pertanto farsi luogo alla ripetizione di quanto versato alla stessa a titolo di versamento a fondo di dotazione.

g) Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare né per successione a titolo universale.

5 – ADERENTI ALL'ASSOCIAZIONE

a) Sono aderenti all'Associazione:

- i Soci fondatori;
- i Soci volontari;
- i Soci benemeriti.

Si intende come Socio benemerito colui che contribuisce all'attività dell'Associazione esclusivamente tramite versamenti in denaro o trasferimenti di beni immobili e non tramite la propria attività personale.

b) L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo.

c) L'adesione all'Associazione comporta per l'associato maggiore di età il diritto di voto nell'Assemblea per l'approvazione e le modifiche dello statuto e dei regolamenti per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione.

d) Sono Soci fondatori coloro che partecipano alla costituzione dell'originario fondo di dotazione dell'Associazione stessa.

e) Sono Soci volontari coloro che aderiscono all'Associazione nel corso della sua esistenza e che, condividendone ed accettandone gli scopi, si impegnano a destinare parte del loro tempo libero alle attività dell'Associazione, espletando un servizio qualificato, volontario, libero, gratuito e disinteressato.

f) Sono Soci benemeriti coloro che effettuano versamenti al fondo di dotazione o in conto patrimonio ritenuti di particolare rilevanza dal Consiglio Direttivo, nonché coloro che abbiano prestato rilevanti servizi all'Associazione.

g) Chi intende aderire all'Associazione deve rivolgere espressa domanda al Consiglio Direttivo recante la dichiarazione di condividere le finalità che l'Associazione si propone e l'impegno ad approvarne e osservarne statuto e regolamenti.

h) Il Consiglio Direttivo deve provvedere in ordine alle domande di ammissione entro sessanta giorni dal loro ricevimento (per il computo di detto periodo si applicano peraltro le norme circa la sospensione feriale dei termini giudiziari); il Consiglio Direttivo in caso di reiezione della domanda di ammissione motiva le ragioni de suddetto diniego e le comunica al richiedente l'iscrizione.

i) Chiunque aderisca all'Associazione può in qualsiasi momento notificare la sua volontà di recedere dal novero dei partecipi all'Associazione stessa; tale recesso ha efficacia dall'inizio del secondo mese successivo a quello nel quale il Consiglio Direttivo riceva la notizia della volontà di recesso.

l) In presenza di gravi motivi, chiunque partecipi all'Associazione può essere escluso con deliberazione dell'assemblea dei Soci. L'esclusione ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla notificazione del provvedimento di esclusione, il quale deve contenere le motivazioni per le quali l'esclusione sia stata deliberata. Nel caso che l'escluso non condivida le ragioni dell'esclusione, egli può adire il collegio arbitrale di cui al presente statuto; in tal caso l'efficacia della deliberazione di esclusione è sospesa fino alla pronuncia del collegio stesso.

6 – ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

a) Sono Organi dell'Associazione:

- l'Assemblea degli Aderenti all'Associazione;

- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente del Consiglio Direttivo;
- il Vice-presidente del Consiglio Direttivo;
- il Segretario del Consiglio Direttivo;
- il Tesoriere;
- il Collegio dei Revisori dei conti.

7 – L'ASSEMBLEA

a) L'Assemblea è composta da tutti i Soci dell'Associazione.

b) L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio (entro il 30 aprile). Essa inoltre:

- provvede alla nomina del Consiglio Direttivo e del Collegio dei revisori dei conti;
- delinea gli indirizzi generali dell'attività dell'Associazione;
- delibera sulle modifiche al presente statuto;
- approva i regolamenti che disciplinano lo svolgimento delle attività dell'Associazione;
- delibera sull'eventuale destinazione di utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, qualora ciò sia consentito dalla legge e dal presente statuto; la destinazione di utili o avanzi di gestione sarà esclusivamente indirizzata al reinvestimento nell'attività sociale;
- delibera lo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio;
- delibera l'esclusione dei Soci e fissa l'entità della quota associativa.

c) L'Assemblea è convocata ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno o su richiesta di almeno i due terzi dei Soci oppure dal Collegio dei Revisori; l'assemblea ordinaria può altresì essere convocata su richiesta del Presidente, di almeno tre componenti del Consiglio Direttivo e di 1/10 dei Soci.

d) La convocazione dell'Assemblea avviene tramite avviso scritto da recapitare ai componenti almeno otto giorni prima della data fissata per la convocazione.

e) Ai fini della valida costituzione dell'Assemblea ordinaria in prima convocazione occorre almeno la presenza della metà più uno dei Soci. In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei Soci e non può aver luogo nello stesso giorno in cui è stata fissata la prima convocazione. Qualora l'Assemblea si riunisca al fine di deliberare lo scioglimento dell'Associazione, sono necessarie la presenza e il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ dei componenti.

f) L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione ed in sua assenza provvede a nominare un Presidente di turno.

- g) Ogni socio ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da un altro socio mediante delega scritta. Ogni socio può rappresentare al massimo due soci.
- h) Tutte le deliberazioni, con voto palese, sono prese a maggioranza assoluta dei votanti.
- i) Per le modifiche dello statuto e per lo scioglimento dell'Associazione sono necessarie la presenza e il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ dei componenti.

8 – IL CONSIGLIO DIRETTIVO

- a) L'Associazione è amministrata da un consiglio Direttivo composto, a scelta dell'Assemblea, da un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 5 (cinque) membri, compresi il Presidente, il Vice-presidente ed il Tesoriere.
- b) I membri del Consiglio Direttivo durano in carica due anni e sono rieleggibili.
- c) Il Consiglio nomina al suo interno un Presidente, che resta in carica sino alla scadenza del mandato, un Vice-presidente, un Tesoriere ed un Segretario.
- d) Al Consiglio Direttivo spetta l'amministrazione sia ordinaria che straordinaria dell'Associazione, fatti salvi i limiti di competenza di cui al precedente art. 7.
- e) Il Consiglio Direttivo può delegare parte dei propri poteri ad uno o più membri del Consiglio Direttivo stesso.
- f) Il Consiglio Direttivo potrà assumere personale dipendente in relazione alle esigenze richieste dall'Associazione.
- g) Dalla nomina a consigliere non consegue nessun compenso, a parte il rimborso delle spese documentate sostenute per ragioni dell'ufficio ricoperto.
- h) Il Consiglio Direttivo predispose lo schema di Bilancio e lo sottopone all'Assemblea per l'approvazione.

9 – IL PRESIDENTE

- a) Al Presidente dell'Associazione spetta la rappresentanza dell'Associazione stessa di fronte ai terzi e anche in giudizio. Su deliberazione del Consiglio Direttivo, il Presidente può attribuire la rappresentanza dell'Associazione anche a persone estranee al Consiglio stesso.

b) Al Presidente dell'Associazione compete, sulla base delle direttive emanate dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo, al quale comunque il Presidente riferisce circa l'attività compiuta, l'ordinaria amministrazione dell'Associazione; in casi eccezionali di necessità ed urgenza il Presidente può anche compiere atti di straordinaria amministrazione, ma in tal caso deve contestualmente convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato.

c) Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea ed il Consiglio Direttivo, ne cura l'esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo dell'Associazione, verifica l'osservanza dello statuto e dei regolamenti, ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità.

10 – IL VICE-PRESIDENTE

a) Il Vice-presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni. Il solo intervento del Vice-presidente costituisce per i terzi prova dell'impedimento del Presidente.

11 – IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

a) Il Segretario svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo e coadiuva il Presidente ed il Consiglio Direttivo nell'esplicazione delle attività esecutive che si rendano necessarie od opportune per il funzionamento dell'amministrazione dell'Associazione.

b) Il Segretario cura la tenuta del libro verbali delle Assemblee, del Consiglio Direttivo, nonché del libro degli aderenti all'Associazione.

12 – LIBRI DELL'ASSOCIAZIONE

Oltre alla tenuta dei libri prescritti dalla legge, l'Associazione tiene i libri verbali delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo e dei Revisori dei conti, nonché il libro degli aderenti all'Associazione.

13 – IL TESORIERE

Il Tesoriere cura la gestione della cassa dell'Associazione e ne tiene contabilità, effettua le relative verifiche, controlla la tenuta dei libri contabili, predispone, dal punto di vista contabile, il bilancio accompagnandolo da idonea relazione contabile.

14 – COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

- a) Il Collegio dei Revisori dei conti si compone di tre membri effettivi e di due supplenti (questi ultimi subentrano in ogni caso di cessazione di un membro effettivo).
- b) L'incarico di Revisore dei conti è incompatibile con la carica di consigliere.
- c) Per la durata della carica, la rieleggibilità e il compenso valgono le norme dettate nel presente statuto per i membri del Consiglio Direttivo.
- d) I Revisori dei conti curano la tenuta del libro delle adunanze dei Revisori dei conti, partecipano di diritto alle adunanze dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, con facoltà di parola ma senza diritto di voto, verificano la regolare tenuta della contabilità dell'Associazione e dei relativi libri, danno parere sui bilanci.

15 – BILANCIO CONSUNTIVO E PREVENTIVO

- a) Gli esercizi dell'Associazione chiudono il 31 dicembre di ogni anno.
- b) Entro il 31 marzo di ciascun anno il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio consuntivo dell'esercizio precedente da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.
- d) Il bilancio deve restare depositato presso la sede dell'Associazione nei quindici giorni che precedono l'Assemblea convocata per la sua approvazione, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla sua lettura.

16 – AVANZI DI GESTIONE

Articolo annullato

17 – SCIoglimento

- a) In caso di suo scioglimento, per qualunque causa, l'Associazione ha l'obbligo di devolvere il suo patrimonio ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico od analogo settore.

18 – CLAUSOLA COMPROMISSORIA

a) Qualunque controversia sorgesse in dipendenza della esecuzione o interpretazione del presente statuto e che possa formare oggetto di compromesso, sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irrituale. L'arbitro sarà scelto dalle parti contendenti di comune accordo; in mancanza di accordo sulla nomina dell'arbitro, alla stessa provvederà il Presidente del Tribunale di Biella.

19 – LEGGE APPLICABILE

- a) Per disciplinare ciò che non sia previsto nel presente statuto, si deve far riferimento alle norme in materia di enti contenute del libro I del Codice Civile e, in subordine, alle norme contenute nel libro V del Codice Civile.

In originale firmato:

- ZANNI UMBERTO
- GROSSO MICHELE
- SAPORITI GIUSEPPE
- TUCCI FRANCESCO
- ZONCO GENNI
- SECONDINA SOLA, Notaio
-

E' copia conforme all'originale ed all'allegato.

Cossato, li 7.3.2002

COMPENSIVO DI MODIFICHE INTERVENUTE IN DATA 1-7-2002 E 3-9-2002 (a seguito richieste ACSV e Provincia) REGOLARMENTE REGISTRATE